

<b>COMUNE DI CANDIDONI</b> Reggio Calabria		Numero	Data
		45	01.10.2014
OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI			

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNO mese di OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune di Candidoni, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
Avv. Vincenzo Cavallaro	Sindaco	Si	
Sig.na Caterina Fruci	Vice-Sindaco	SI	
sig. Gabriele Larocca	Assessore	Si	

Assiste il Segretario capo Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

L'avv. Vincenzo Cavallaro – Sindaco – constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento sopraccitato;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere per come riportato in calce;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**ATTESO CHE:**

- l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs.150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le "amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del

contenzioso del lavoro anche creando appositi ufficio in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie”;

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009, rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- l'esenzioni si distinguono in tre categorie di gravità: 1) rimprovero verbale, 2) sanzione di minori gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione non più di 10 giorni) e 3) sanzioni di maggiori gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazioni delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, dirigenziale;
- in questo Comune non, sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minori gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, per tanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, qualora i responsabili area non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponde alle modifiche normative intervenute;
- è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinare che risponde alle modifiche normative intervenute a cui conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro, ritenendo detta ultima materia, connessa a quella disciplinare;

**RICHIAMATE** le disposizioni del vigente regolamento generale di organizzazione dei servizi e degli uffici che attribuisce al responsabile del settore l'esercizio del potere d'iniziativa in ordine ai procedimenti disciplinare;

#### DATO ATTO CHE:

- l'art. 55 comma 3 del D.lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinare;
- i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tale senso;

**VISTA** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istruire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinare che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del Responsabile di ciascun Servizio per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi;

EVIDENZIATO che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà così composto:

- a. per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
- b. per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale intrigato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta interessato al procedimento disciplinare;
- c. qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di area : il Segretario Comunale;

DATO ATTO che in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Segretario Comunale provvederà, con il proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari;

VISTI

- il D.Lgs 267/2000
- il D.Lgs 150/2009
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i
- la legge 183/2010 (collegato lavoro)

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

VISTI:

- \*il vigente Statuto comunale;
- \*il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
- ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- \*il vigente regolamento comunale di contabilità ;
- \*il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

Con voti *favorevoli ed unanimi*

### **DELIBERA**

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- a. per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
- b. per sanzione di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
- c. qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di area: il Segretario Comunale;
- d. in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell' Ufficio Procedimenti disciplinari;
- e. l'ufficio Procedimenti disciplinari si avvale dell'operatività dell'ufficio personale

3. di stabilire:

- a. che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione per più di 10 giorni)
- b. che resta la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

4. di affidare all'ufficio in oggetto, oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro, ritenendole materie connesse, assolvendo l'obbligo di cui all'articolo 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;

5. di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6. di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO:SS., alle R:S:U: e ai Responsabili di Servizio;

7. di dichiarare con separata votazione unanime la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgvo 267/2000;

Il presente verbale, avente il numero quarantacinque , viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO – PRESIDENTE  
f.to Avv. Vincenzo Cavallaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

=====

**CERTIFICATI DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi Dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267.

Candidoni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

=====

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di segreteria in carta semplice , per uso amministrativo.

Candidoni

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Candidoni

L'IMPIEGATO INCARICATO

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La su estesa deliberazione:

- dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non sono pervenuti reclami;
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data dell'avvenuta pubblicazione al \_\_\_\_\_ e non sono pervenuti reclami;

Candidoni, Lì \_\_\_\_\_

Il Segretario \_\_\_\_\_